

COMUNE DI COGLIATE

STATUTO

Delibera n. 62 del 28/11/2005.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Il Comune di Cogliate – Funzioni

1. La comunità di Cogliate è Ente Autonomo Locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione repubblicana e della Legge generale dello Stato. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

La Comunità di Cogliate, riconoscendo che alla base della propria tradizione stanno gli ideali cristiani che nel corso dei secoli hanno interessato la storia e hanno contraddistinto gli inviolabili diritti della persona, si ispira, nel rispetto della dignità di ogni essere umano, ai valori di democrazia, solidarietà, libertà e di pace che caratterizzano la Costituzione italiana ed europea.

2. Il Comune di Cogliate è europeo, italiano, lombardo e si trova nell'area delle Groane.

3. Il Comune di Cogliate promuove la propria tutela ambientale, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità, valorizzando la tradizione storica e culturale, ispirandosi ai valori di libertà, democrazia e solidarietà della Costituzione repubblicana.

4. Il Comune di Cogliate esercita i suoi poteri secondo la Costituzione, le Leggi e lo Statuto: informa la propria azione ai principi di rispetto e di tutela dei diritti dei cittadini, di informazione e di partecipazione della cittadinanza alle scelte amministrative, di trasparenza dell'attività amministrativa.

5. Il Comune concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana nella sua dimensione individuale, familiare e collettiva. A tale scopo:

- a) favorisce l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, ostacola ogni eventuale manifestazione di razzismo o intolleranza, di gruppo o individuale, che dovesse verificarsi nel territorio comunale;
- b) tende al miglioramento delle condizioni ambientali di vita;
- c) favorisce la partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del paese;
- d) offre strumenti per l'elevazione culturale attraverso manifestazioni pubbliche, campagne di sensibilizzazione ecc.;
- e) rimuove gli ostacoli alla civile convivenza di quanti, nel suo ambito territoriale, versino in condizioni di precarietà e di emarginazione;
- f) promuove e sostiene le attività di volontariato che non abbiano fini di lucro e che si ispirino ai principi della solidarietà e dell'accoglienza;
- g) promuove e valorizza le libere attività civili, sociali ed economiche di natura individuale e collettiva;
- h) facilita l'accesso dei cittadini alla informazione e ai procedimenti amministrativi.

6. In caso di calamità naturali o derivanti dall'attività umana, il Comune può dare il suo contributo finanziario o umano, nei limiti stabiliti dalle leggi e dal Consiglio Comunale.

ART. 2 Modalità d'intervento

1. Il Comune di Cogliate realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune di Cogliate concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia.

ART. 3 Collaborazione e partecipazione

1. Il Comune di Cogliate persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici o privati, promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione. Pertanto nello svolgere la propria attività si avvale dell'apporto degli enti religiosi, delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali ed associative operanti nel suo territorio.
2. Il Comune di Cogliate si impegna a garantire la pari opportunità tra uomo e donna e a promuovere la presenza di entrambi i sessi nel Consiglio comunale, nella Giunta, nelle commissioni, nonché negli Enti, istituzioni ed aziende dipendenti a norma delle disposizioni legislative vigenti, dello Statuto e dei regolamenti.

ART. 4 Capacità normativa – Denominazione

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferiti enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla entrata in vigore delle leggi suddette.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

ART. 5 Territorio

1. Il territorio del Comune di Cogliate è quello delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione.

ART. 6

Gonfalone – Stemma – Vessillo

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed uno stemma stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. La riproduzione dello stemma e l'uso del gonfalone sono finalizzati esclusivamente alla rappresentanza del Comune nei propri atti e nelle manifestazioni ufficiali.
3. Il Comune di Cogliate istituisce il proprio vessillo che presenta le seguenti caratteristiche: riproduzione dello stemma comunale in campo azzurro (come da decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 1942).
4. L'uso delle bandiere e del vessillo verrà disciplinato con apposito regolamento.

Titolo II

ORGANI DEL COMUNE

ART. 7

Gli organi di governo del comune

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco. L'incandidabilità, l'ineleggibilità, l'incompatibilità alle cariche di cui sopra sono disciplinate dalla parte I, titolo III, capo II, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. Lo status degli amministratori comunali è disciplinato dalla parte I, titolo III, capo IV, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
2. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente, egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO I

Il consiglio Comunale

ART. 8

Il Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento di cui al successivo articolo 11. La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclama-

zione degli eletti e deve tenersi entro il termine di giorni dieci dalla convocazione. Nella prima seduta il Consiglio comunale adempie a quanto previsto nell'articolo 41 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. La verifica dell'attuazione delle linee programmatiche sarà effettuata contestualmente all'approvazione del rendiconto di gestione. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 9

Funzioni del consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale interpreta gli interessi generali della comunità cogliatese.
2. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti fondamentali previsti dall'articolo 42 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. Competono inoltre al Consiglio i provvedimenti che leggi successive possono attribuirgli.
3. Il Consiglio può adottare ordini del giorno per esprimere il proprio giudizio su temi ed avvenimenti di interesse e valore civile per la comunità.

ART. 10

Consigliere: diritti e doveri

1. Ciascun membro del Consiglio comunale rappresenta l'intero corpo elettorale del Comune ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. In caso di surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel Comune di Cogliate per la consegna di tutti gli atti di legge e per la comunicazione di ogni informazione utile all'esercizio del suo mandato.
5. La posizione giuridica e le indennità spettanti ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco, sono regolate dalla legge.
6. I Consiglieri comunali, nell'espletamento del loro mandato, hanno diritto:
 - a) di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
 - b) di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità di cui all'articolo 39 c. 2 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
 - c) di informazione, di visione e di copia di atti e documenti in possesso degli uffici del Comune, delle istituzioni, delle aziende e degli Enti dipendenti, con il corrispondente dovere del segreto nei casi previsti dalla legge;
 - d) di richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale di loro eventuali proposte di deliberazione, nei modi indicati nel successivo articolo 12;
 - e) di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.
7. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio comunale. I Consiglieri che non partecipano a tre adunanze consiliari consecutive senza comunicarne per iscritto i motivi decadono dalla carica. Il Consigliere ha diritto a far valere eventuali cause giustificative.

ART. 11

Consiglio comunale: funzionamento

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.
2. Il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento, a maggioranza assoluta, che ne disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento. In particolare prevede le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

ART. 12

Consiglio comunale: manifestazione di volontà

1. Il Consiglio comunale manifesta la propria volontà attraverso i seguenti atti:
 - deliberazioni
 - ordini del giorno
 - direttive
 - pareri
 - interrogazioni.
2. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità delle discussioni e delle votazioni, che possono essere segrete solo quando si esprimono valutazioni su persone.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

ART. 13

Consiglio comunale: dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate per iscritto al Consiglio comunale e per conoscenza al Sindaco e al Segretario comunale; devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo dell'Ente. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In caso di dimissioni del Sindaco viene richiamato l'articolo 28 comma 3 del presente statuto.
3. Il Consiglio comunale viene sciolto in caso di dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco. Gli altri casi di scioglimento sono disciplinati dagli articoli 141 e 143 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

ART. 14

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri comunali, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.
4. Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari, ai singoli Consiglieri, sulle questioni sottoposte al Consiglio.

ART. 15

Maggioranza e minoranza

1. I Consiglieri comunali aderiscono alla maggioranza o formano la minoranza.
2. Il regolamento del Consiglio comunale riconosce le espressioni, anche diversificate, che costituiscono la minoranza, detta le norme per la loro valorizzazione e per garantirne la libertà di espressione; precisa gli spazi e le modalità con i quali la minoranza potrà assicurare la propria rappresentanza negli organismi comunali.

ART. 16

Commissioni e competenze

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni permanenti.
2. Possono essere costituite, anche a tempo determinato, commissioni speciali per la trattazione di singoli affari predeterminati.
3. Le commissioni sono presiedute e coordinate dal Sindaco o dal Consigliere comunale da lui delegato. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, deve essere attribuita alle opposizioni.
4. Le commissioni di norma svolgono attività preparatoria, su richiesta del Sindaco o dell'Assessore delegato, dei più significativi provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, concorrono nei modi previsti dallo Statuto e dal regolamento allo svolgimento dell'attività amministrativa del Comune.
5. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le commissioni vigilano sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, dei piani e programmi comunali, sull'amministrazione del Comune, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale, sul funzionamento di enti, aziende, istituzioni dipendenti dal Comune riferendone al Consiglio comunale secondo le modalità e nei tempi previsti dallo Statuto e dal regolamento.
6. Le commissioni hanno facoltà di chiedere, previa comunicazione alla Giunta, la convocazione degli Amministratori e dei dirigenti di Enti, Aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.
7. Le commissioni riferiscono al Consiglio sulla loro attività ogni volta che lo chieda il Sindaco e, comunque, almeno una volta all'anno.
8. Compito delle Commissioni speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare individuate dal Consiglio comunale.
9. Il regolamento disciplinerà l'esercizio delle attribuzioni delle Commissioni, ed in particolare:
 - a) le procedure, le modalità, i tempi di convocazione ed il funzionamento;
 - b) i tempi e le modalità di espressione del voto, fermo restando che il numero legale ed il quorum di maggioranza sono quelli previsti al successivo articolo 63 tenendo in considerazione, per ogni componente, i voti rappresentati.

Capo II
La giunta comunale

ART. 17
La Giunta Comunale

1. La nomina, la durata in carica, la decadenza della Giunta comunale, nonché la revoca degli Assessori, le cause di incompatibilità alla carica sono determinati dalla Legge e dal regolamento di Giunta comunale.

ART.18
La Giunta : funzioni

1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale di cui attua gli indirizzi generali nei limiti e con le modalità determinate dalla Legge e dal regolamento di Giunta comunale.
2. Compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, c. 1 e 2 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. E' altresì competenza della Giunta comunale l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.
3. La Giunta può avvalersi di gruppi tecnici di lavoro consultivi, da essa nominati.
4. La Giunta riferisce al Consiglio circa le proprie attività mediante apposita relazione da presentare almeno una volta all'anno insieme a quella dei Revisori dei Conti.
5. Subito dopo l'approvazione del Bilancio di previsione la Giunta approva il piano delle risorse e degli obiettivi. La Giunta è responsabile delle direttive generali date ai responsabili degli uffici con il piano di cui sopra. Deve comunque rispettare l'autonomia gestionale degli uffici.

ART. 19
La Giunta : nomina e composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da non più di sei Assessori.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Saranno assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10/4/1991 n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali del Comune.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, nonché nel caso

di sospensione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 59 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

4. In mancanza, anche per assenza od impedimento, del Vicesindaco, le funzioni vengono svolte dall'Assessore anziano. L'ordine di anzianità è quello in cui sono elencati gli Assessori nelle comunicazioni di cui al precedente comma 2.
5. Possono essere nominati Assessori i cittadini non facenti parte del Consiglio purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio unicamente con voto consultivo.

ART. 20

Assessori: incompatibilità

1. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, non possono fare parte della Giunta né possono essere nominati rappresentanti del Comune.
2. Gli Assessori non possono ricoprire incarichi e/o assumere consulenze presso Enti o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 21

La Giunta: durata in carica

1. La Giunta comunale rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. La Giunta comunale decade inoltre in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

ART. 22

La Giunta: mozione di fiducia

1. Il Sindaco e la Giunta comunale rispondono del loro operato di fronte al Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'articolo 141 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
6. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
7. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto, che provvede alla convocazione, previa diffida al Sindaco.

ART.23

Gli Assessori: cessazione dalla carica

1. I singoli Assessori cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza;
 - e) impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
 - f) scioglimento del Consiglio comunale.
2. Le dimissioni da membro della Giunta comunale sono sottoposte al Sindaco che ne prende immediatamente atto, ne dà comunicazione alla Giunta nella prima seduta ed iscrive la sostituzione al primo punto dell'ordine del giorno del Consiglio comunale emanato successivamente alla presentazione delle dimissioni stesse.
3. Le dimissioni da membro della Giunta comunale sono irrevocabili ed, in ogni caso, non possono essere né sospese né respinte.
4. Il Sindaco dispone la revoca dei singoli Assessori quando:
 - a) rilevi, nei loro confronti, l'esistenza di incompatibilità;
 - b) ritenga che non osservino le linee di indirizzo politico-amministrativo stabilite dal Consiglio comunale;
 - c) ritenga che non svolgano un'azione amministrativa coerente agli indirizzi generali di governo del Consiglio comunale;
 - d) ritenga che la loro azione non sia improntata ai principi della trasparenza, o della collegialità, o dell'efficienza;
 - e) ritenga che la loro azione abbia prevaricato o tenda a prevaricare competenze che la Legge, lo Statuto, i Regolamenti attribuiscono alla responsabilità di altri;
 - f) ritenga che sussistano, o si possano verificare, impedimenti o gravi difficoltà che ostacolano lo svolgimento dell'attività sua o della Giunta comunale.
5. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla Legge.
6. Il Sindaco dà motivata comunicazione della revoca al Consiglio comunale.
7. Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco con le stesse modalità di cui al precedente articolo 19.

ART. 24

La Giunta: convocazione e votazioni

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno.
2. La volontà della Giunta comunale si esprime con deliberazioni o direttive.
3. Qualora non venga diversamente determinato da una specifica norma di Legge o dello Statuto, le deliberazioni della Giunta comunale sono adottate solo con votazione palese ed a maggioranza dei suoi componenti.

ART. 25

Dimissioni

1. Le dimissioni vanno presentate al Sindaco e al Segretario comunale perché provveda alla sostituzione.

2. Le dimissioni vanno presentate per iscritto: esse non possono porre condizioni o termini, sono irrevocabili ed, in ogni caso, non possono essere né sospese né respinte.

CAPO III Il Sindaco

ART. 26 Il Sindaco

1. L'elezione, l'entrata in carica, la durata in carica, l'ineleggibilità, l'incompatibilità, la decadenza, lo status e le competenze del Sindaco sono determinati dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Sindaco, ad avvenuta convalida degli eletti, giura di osservare lealmente la Costituzione italiana davanti al Consiglio comunale. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

ART. 27 Il Sindaco: funzioni ed espressioni di volontà

1. Il Sindaco è l'organo responsabile del Comune e Ufficiale del Governo. Gli sono attribuite tutte le funzioni e competenze previste dal D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e la rappresentanza in giudizio dell'Ente che deve essere esercitata a seguito dell'adozione di apposita delibera autorizzativa da parte della Giunta comunale.
2. La volontà del Sindaco si esprime mediante:
 - ordinanze;
 - decreti;
 - comunicazioni.I decreti del Sindaco sono esecutivi al momento dell'adozione.
3. I decreti comportanti spesa sono controfirmati dal responsabile del servizio finanziario e devono contenere il visto di regolarità tecnica attestante la copertura finanziaria. I decreti del Sindaco sono pubblicati all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi, sono registrati, numerati e raccolti unitariamente presso l'ufficio di segreteria.
4. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 28 Il Sindaco: cessazione della carica

1. Sono causa di cessazione dalla carica:
 - a) l'impedimento permanente;
 - b) la rimozione;

- c) la decadenza;
 - d) il decesso.
2. Al verificarsi di uno dei casi di cui al precedente comma, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
 3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
 4. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco nei casi previsti al comma 1. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte al Vicesindaco. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensioni dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
 5. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
 6. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 29

Delegazioni del sindaco

1. Il Sindaco con proprio decreto nomina il Vicesindaco, come previsto al precedente articolo 19.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo decreto, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Dell'esercizio delle attività loro delegate, gli Assessori sono responsabili.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 30

La partecipazione: finalità

1. Gli istituti di partecipazione determinati col presente Statuto sono finalizzati:
 - a) ad orientare in termini propositivi le scelte fondamentali del Comune;
 - b) a supportare ed integrare, nei limiti fissati dalla Legge e dallo Statuto, attività di gestione amministrativa;
 - c) a garantire, promuovendone e favorendone la verifica, che l'azione dell'Amministrazione sia improntata a principi di obiettività, trasparenza, economicità ed efficienza.
2. Gli istituti medesimi debbono essere coerenti ad un principio di reale efficacia delle azioni esercitate nel contesto della partecipazione. In tale senso il regolamento deve determinare:
 - le forme, le procedure e i tempi per l'esercizio dell'azione;
 - gli effetti dell'azione sui processi decisionali degli organi.

ART. 31

La partecipazione: promozione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative con il Comune sono disciplinati dallo Statuto.
2. Ai fini di quanto previsto dal successivo Capo I sono cittadini tutti i residenti nel Comune nonché, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, coloro che con il Comune abbiano rapporti per ragione di lavoro, studio o di utenza di servizi.
3. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione e nell'attuazione dei propri programmi gestionali, privilegia le associazioni e gli enti del volontariato sociale, che non hanno fini di lucro.
4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia, l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini e di tutti i gruppi ed organismi.

Capo I

RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

ART. 32

Promozioni riunioni, assemblee, consultazioni

1. Appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali il diritto di promuovere, in piena libertà ed autonomia, riunioni ed assemblee per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. Il Sindaco, quale presidente del Consiglio comunale, nell'ambito delle risorse che il bilancio attribuisce al funzionamento dello stesso, convoca assemblee di cittadini anche limitatamente a singole categorie o località, per dibattere problemi o per sottoporre proposte, programmi, consuntivi. Le consultazioni sono dirette a fornire completa informazione sulle attività dell'Amministrazione comunale per acquisire i pareri e le proposte della popolazione.
3. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite dal regolamento.

ART. 33 Associazioni ed enti

1. Le associazioni e gli enti hanno le funzioni e la rappresentanza definite nell'atto notarile di costituzione.
2. Il Sindaco registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui ai precedenti articoli 30,31, e 32, le associazioni e gli enti che operano nel territorio e che non hanno fini di lucro.
3. La registrazione è atto dovuto, essa non può essere effettuata prima di un anno dalla costituzione dell'associazione o dell'ente: le sole rappresentanze locali di associazioni od enti non aventi fini di lucro e legalmente riconosciuti a livello nazionale vengono registrate al momento della loro richiesta.
4. Le associazioni, nell'istanza di cui al precedente comma, indicano le commissioni consiliari ai cui lavori saranno invitate.
5. Sulle scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sulle attività delle associazioni, queste, entro trenta giorni dalla data in cui devono essere adottati i provvedimenti, possono presentare in forma scritta i loro pareri, espressi dagli idonei organismi collegiali. L'organo che adotta il provvedimento deve valutare i pareri stessi ed, in caso di mancato accoglimento, motivarne le ragioni.
6. L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con associazioni od enti di cui ai primi tre commi del presente articolo che operano nell'ambito del territorio comunale.

ART. 34 Consulte delle associazioni

1. Ai fini di un organico rapporto tra il Comune e le diverse forme associative operanti sul territorio, le associazioni registrate, distinte per settori omogenei di attività o di interesse cui abbiano dichiarato di appartenere, possono costituirsi in "consulte".
2. Non può esservi più di una consulta per ogni settore omogeneo.
3. Le consulte indicano le commissioni consiliari ai cui lavori saranno invitate.

ART. 35 Iniziativa

1. Ogni associazione od ente, ed ogni singolo cittadino, ha diritto:
 - a) di interrogazione con risposta scritta del Sindaco;
 - b) di presentare proprie proposte o propri argomenti alla discussione della competente commissione consiliare.
2. Più associazioni, od enti, secondo le modalità determinate dal regolamento e limitatamente alle materie che possono essere oggetto di referendum consultivo di cui al successivo art. 38, possono chiedere che le loro proposte vengano sottoposte ed illustrate al Consiglio comunale affinché manifesti la propria volontà negli atti e con le forme di cui al precedente art. 12.

Capo II Iniziative popolari, istanze, petizioni e proposte

Art. 36

Le iniziative popolari: promozione

1. I cittadini, le associazioni, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragioni su aspetti specifici dell'attività dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco, od in sua vece l'Amministrazione comunale od il funzionario delegato per competenza, risponde per iscritto nelle forme e nei tempi previsti dal regolamento.
3. Gli elettori del Comune e quelli iscritti nelle liste sezionali elettorali possono rivolgere in forma scritta istanze e petizioni al Consiglio comunale con riferimenti ai problemi di rilevanza cittadina nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
4. Il regolamento determina le modalità ed i tempi perentori entro i quali i competenti organi del Comune devono esprimere le loro determinazioni in proposito.

ART. 37

Iniziativa amministrativa

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno, di norma, facoltà di intervenire sia direttamente che a mezzo di enti rappresentativi di interessi superindividuali.
2. Il regolamento determina procedure, modalità, tempi, per l'esercizio degli interventi di cui al precedente comma e stabilisce per quali casi tale esercizio non sia ammesso o possibile.

ART. 38

Il referendum consultivo

1. Il referendum è lo strumento attraverso il quale si verifica il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il referendum è ammesso solo su materie di esclusiva competenza comunale ed è solo consultivo, non possono essere indetti referendum in materia di tributi e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che siano state oggetto di referendum negli ultimi 3 (tre) anni.
3. Il Comune favorisce l'esperimento del referendum nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
4. Il referendum può essere promosso:
 - a) con la richiesta del 10% degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) con la richiesta del 50% delle associazioni registrate.
5. Il referendum è indetto allorchè ne sia fatta proposta o di propria iniziativa, dal Consiglio comunale.
6. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
7. Il regolamento fissa i requisiti di ammissibilità del referendum, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. Il regolamento determina altresì i casi nei quali l'esito del referendum comporta, fino alle determinazioni del Consiglio comunale, la sospensione degli effetti dell'atto oggetto della consultazione.

8. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali, e si tiene, per tutte le richieste ammesse e salvo motivate decisioni, una sola volta all'anno.

ART. 39

Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui voti almeno un terzo degli aventi diritto al voto e la maggioranza dei votanti si esprima favorevolmente alla proposta referendaria, altrimenti è dichiarato respinto.
2. L'esito del referendum viene comunicato al Consiglio comunale: se l'esito stesso è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre alla Giunta od al Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'adozione degli atti di loro competenza sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con la maggioranza prevista dal successivo articolo 60.

ART. 40

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed i ricorsi promossi dall'elettore.
3. Il Comune di Cogliate fa proprie e riconosce i principi e le disposizioni contenute nella legge 27/7/2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", adoperandosi a che le stesse trovino concreta realizzazione nei rapporti tra esso Comune e la cittadinanza cogliatese.

ART. 41

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, o recare danno grave e concreto al Comune.
2. L'Amministrazione comunale garantisce la pubblicità degli atti amministrativi utilizzando, quando ne rilevi l'opportunità, i mezzi informativi più idonei.

ART. 42

Diritto di accesso e di informazioni dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento determina le modalità riguardanti la richiesta di visione o di copia degli atti, quelle di accoglimento o di rifiuto, le condizioni oggettive o soggettive per le quali l'accesso agli atti del Comune può essere condizionato o rifiutato, ed inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
 - d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla attività dell'Amministrazione.

Art. 43

Difensore civico

1. L'istituzione e il funzionamento dell'ufficio del difensore civico dovranno essere disciplinati da apposito regolamento.

Titolo IV

Attività amministrativa

ART. 44

Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi del Comune ed i dipendenti sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

Capo I

SERVIZI, FUNZIONI ED INTERVENTI

ART. 45

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a semplificare e razionalizzare le procedure, nonché a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. L'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi è deliberata dal Consiglio comunale nelle forme stabilite dalla legge secondo i criteri e le modalità determinati dallo statuto.
3. La scelta della forma di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione.
4. La gestione dei servizi pubblici deve assicurare la migliore efficienza degli stessi e deve essere ispirata a criteri di economicità.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, di partecipazione, di tutela ed, ove possibile, di cogestione degli utenti.
6. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 46 Modalità gestionali

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che non richiedono frequenti spese di investimento o particolare specializzazione. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. Nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, il Comune può gestire servizi mediante aziende speciali, istituzioni, società per azioni.
3. Sempre nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia di appartenenza. Può altresì costituirsi in consorzio con i medesimi Enti.
4. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune di Cogliate sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma come previsto dal D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Titolo V Finanza e contabilità

ART. 47 Ordinamento

1. Il Comune di Cogliate, nell'ambito dell'ordinamento della finanza locale, disciplinata alla parte seconda del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La legge assicura al Comune potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e dei diritti, delle tariffe e dei contributi, che il Comune applica secondo equità e reddito.
3. Il Comune ha un demanio ed un patrimonio propri, che gestisce in funzione sociale.
4. Il Comune adegua ai mezzi disponibili i programmi e le attività che esercita.
5. L'attività finanziaria del Comune, nonché le funzioni e competenze dei Revisori del Conto, sono disciplinati dalla Legge e dal regolamento di contabilità del Comune.

Titolo VI

UFFICI E PERSONALE

ART. 48

Organizzazione degli uffici e del personale

1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i Segretari comunali, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 3/2/1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle contenute nel titolo IV del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. L'organizzazione strutturale del personale del Comune è diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente ed è articolata in uffici, anche appartenenti ad aree diverse, ma collegati funzionalmente.
2. Il Comune disciplina, con proprio regolamento, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. La Giunta comunale predispone la programmazione triennale del fabbisogno del personale.
4. Il dipendente del Comune è, a tutti gli effetti, pubblico dipendente; il suo trattamento giuridico ed economico è disciplinato dalla Legge e dal contratto nazionale degli Enti Locali.

ART. 49

Il Segretario comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla Legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla congruità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
3. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente ed in armonia con le direttive del Sindaco, il Segretario comunale esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti al Sindaco, che ne riferisce alla Giunta comunale.
5. Nell'esercizio delle sue attività di coordinamento e per favorire l'espletamento delle mansioni per progetti e per programmi, il Segretario comunale si avvale della collaborazione dei capisettore e/o dei capiservizio.
6. Il Segretario comunale svolge, inoltre, tutte le funzioni del direttore generale, di cui all'art. 108, comma 4, e di cui al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel caso in cui il Sindaco si avvalga della facoltà prevista dall'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
7. Il Segretario comunale ha le attribuzioni consultive, di sovrintendenza, direzione, coordinamento, legalità, garanzia, specificate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Titolo VII
Responsabilità

ART. 50

Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio, nei modi previsti dalle leggi in materia.

ART. 51

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che per atti, operazioni, omissioni o ritardi effettuati nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi o dai regolamenti cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
3. Qualora il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 52

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione e ne risponde secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

ART. 53

Prescrizione azione di responsabilità e copertura assicurativa

1. La Legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di intrasmissibilità agli eredi.
2. Nei limiti posti dal legislatore e dalla giurisprudenza, è possibile assicurare Amministratori e dipendenti in ordine alle responsabilità di cui agli articoli precedenti.

ART. 54

Pareri deliberazioni e visto determinazioni

1. Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato e il ragioniere sono responsabili in via amministrativa e contabile dei pareri e del visto di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni, espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

2. Il Segretario comunale, nei casi di rifiuto o di assenza da parte del responsabile di servizio, nel caso di introduzione di emendamenti e negli altri casi previsti dal regolamento, può assumere sotto la propria responsabilità i pareri e il visto di regolarità contabile di cui al D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
3. I pareri e il visto di regolarità contabile di cui ai precedenti commi sono atti dovuti.
4. Il Segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Titolo VIII ATTIVITÀ NORMATIVA

ART. 55 Lo Statuto

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dal D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, legittima l'attività del Comune di Cogliate.
2. Lo Statuto ha efficacia generale di norma giuridica a rilevanza sia interna all'Amministrazione che esterna, nei rapporti con gli altri enti e/o con i privati.

ART. 56 I regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla Legge e dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza comunale, sia originaria che delegata.
2. La potestà regolamentare in tutte le materie di cui al precedente primo comma viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto.
3. Un atto generale non può avere valore di regolamento se non ne ha la relativa intestazione.
4. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale devono essere emanati nel rispetto dei regolamenti vigenti.
5. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 57 Le ordinanze

1. Le ordinanze sono contingibili ed urgenti od ordinarie. L'efficacia delle ordinanze contingibili ed urgenti è limitata nel tempo e non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
2. Il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti quale Ufficiale di governo, in caso di sua assenza o di impedimento, dette ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
3. Tutte le ordinanze sono motivate.
4. Le ordinanze che hanno carattere individuale vanno notificate all'interessato: in questo caso l'Autorità che ha emesso l'ordinanza può disporre che ne venga omessa la pubblicazione.

Art. 58 Le sanzioni amministrative

1. Il Comune applica le sanzioni amministrative secondo le norme di Legge, dello Statuto, dei regolamenti.
2. L'applicazione delle sanzioni per le quali sono previsti limiti minimi viene effettuata dai dipendenti comunali.

ART.59

L'adozione degli atti

1. Gli organi del Comune devono essere sempre in condizione di esprimere le loro volontà.
2. Il Sindaco, in caso di assenza o di impedimento, viene supplito con pieni poteri del Vicesindaco delegato, indi, se anche questi è assente od impedito, dagli Assessori o dai Consiglieri, nell'ordine e secondo anzianità.
3. Il regolamento detta, per ogni tipo di seduta, norme in ordine agli atti ed ai comportamenti che i presidenti dei collegi possono adottare al fine di impedire attività od atteggiamenti meramente dilatori o per consentire tempestività ed efficienza di funzionamento agli organi del Comune.
4. Gli atti del Comune devono essere chiari, univoci, in lingua italiana (se una norma non imponga un'altra lingua) ed in forma scritta; qualora impedimenti od urgenze di particolare eccezionalità impediscano temporaneamente l'uso della forma scritta, l'atto può essere espresso in forma orale, ma perderà la sua efficacia se, non appena possibile, non sarà portato in forma scritta.
5. Il controllo sugli atti è disciplinato al capo I titolo VI del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

ART. 60

Le manifestazioni di volontà degli organi collegiali.

Numero legale e maggioranza

1. Gli atti degli organi collegiali del Comune sono approvati mediante votazione cui possono partecipare tutti i componenti dell'organo che non siano interessati all'atto assumendo.
2. Qualora la Legge, o lo Statuto, od il regolamento non preveda una specifica diversa maggioranza, gli atti sono approvati quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti al momento della votazione.
3. Lo Statuto comunale, le sue modificazioni od integrazioni, la sua abrogazione e i regolamenti sono approvati con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Gli Statuti sono deliberati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Le prese d'atto non sono oggetto di votazione: vengono registrate a verbale e ne fa fede il verbalizzante.

ART. 61

Le sedute

1. Le sedute degli organi collegiali possono essere o pubbliche, o private o riservate, di discussione o di decisione, ordinarie o di urgenza.

2. Le sedute di decisione sono o private o riservate.
3. La verbalizzazione delle sedute può essere effettuata anche mediante idonee attrezzature tecniche: alle sedute di decisione partecipa il Segretario comunale, che ne verbalizza in appositi atti le determinazioni e, per riassunto, le motivazioni e le dichiarazioni.
4. Le verbalizzazioni sono sottoscritte dal presidente e dal Segretario della seduta e fanno fede fino a querela di falso.

ART. 62

Le espressioni di volontà

1. Le espressioni di volontà possono essere ordinarie, d'urgenza, immediatamente eseguibili.
2. Gli atti assunti d'urgenza dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo deliberante.
3. Gli atti sottoposti a ratifica devono essere ratificati, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data della prima seduta in cui furono posti all'ordine del giorno dell'organo competente.

ART. 63

Le votazioni

1. Le votazioni costituiscono l'esternazione della libera espressione di volontà dei componenti degli organi.
2. Le proposte di votazione, le modalità di voto, le espressioni di voto devono essere libere, chiare, intelligibili, univoche.
3. Le votazioni sono palesi o segrete: sono segrete solo quando riguardano persone.
4. Le discussioni su persone sono fatte in seduta riservata.

ART. 64

La pubblicazione degli atti

1. Tutti gli atti deliberativi adottati dagli organi del Comune, anche per sopperire ad inadempienza di altri organi, o per competenza delegata, o d'urgenza vanno pubblicati nei tempi e nei modi previsti per gli atti assunti dall'organo avente competenza originaria. Il Consiglio comunale può comunque deliberarne l'immediata eseguibilità.
2. Le ordinanze sia contingibili ed urgenti che ordinarie vanno pubblicate per trenta giorni.
3. Le pubblicazioni vanno fatte tutte all'albo pretorio del Comune e, per gli atti di particolare importanza, negli altri luoghi previsti dalla Legge e dal regolamento.
4. La pubblicazione degli atti pubblici deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura a tutti.

Titolo IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 65

L'entrata in vigore, le modificazioni e
la sostituzione dello Statuto

1. Lo Statuto, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.
2. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le procedure di Legge e del precedente art. 63.
3. La proposta di abrogazione totale dello Statuto, o dell'abrogazione totale di un intero argomento ad esso demandato dalla Legge, deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto, o dell'intero nuovo argomento, in sostituzione di quello precedente. L'adozione delle due deliberazioni è contestuale, comunque solo l'entrata in vigore del nuovo testo dà efficacia all'abrogazione di quello precedente.